

REGOLAMENTO
ORGANISMO DI VIGILANZA
(Dlgs. 8 Giugno 2001 n.231)

(Testo deliberato dall'Amministratore Unico in data 27/05/2022)

Premessa

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, 1 n. 231 (nel seguito, decreto) la società ha adottato il Modello di Organizzazione, gestione e Controllo (nel seguito, Modello) ed ha istituito l'Organismo di Vigilanza e Controllo (nel seguito, O.d.V.), a cui sono attribuite le funzioni, i poteri e le responsabilità di seguito descritti, necessari per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate.

Art.1 Istituzione dell'O.d.V e durata dell'incarico

L'O.d.V. ha ordinariamente composizione collegiale fino ad un massimo di tre componenti nominati dall'Organo Amministrativo di Ferrovie della Calabria.

L'Organo Amministrativo medesimo può nominare l'O.d.V. in forma monocratica motivando la scelta. L'O.d.V. in forma collegiale elegge un Presidente al proprio interno al quale possono essere delegate specifiche funzioni.

I soggetti nominati facenti parte dell'O.d.V. all'atto di accettazione attestano, con apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, il possesso dei requisiti di eleggibilità, nonché l'insussistenza di causa di inconferibilità e incompatibilità.

La durata dell'incarico è di anni 3 (tre) con facoltà di successiva proroga del mandato, per una sola volta.

Art. 2 Requisiti di eleggibilità

L'O.d.V. deve possedere adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore gestionale e/o legale e in materia di controlli interni e di organizzazione aziendale.

In particolare deve possedere i seguenti requisiti:

- Diploma di Laurea magistrale o equipollente in Giurisprudenza o Economia e Commercio, conseguito da almeno 10 (dieci) anni dalla data di presentazione della domanda, rilasciato da Università italiane o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;
 - a. Per i laureati in Giurisprudenza: iscrizione all'Albo degli Avvocati e comprovata esperienza, professionale o nell'insegnamento, in materia di diritto penale o diritto societario o diritto amministrativo o svolgimento di funzioni giurisdizionali nella magistratura ordinaria o contabile o amministrativa;
 - b. Per i laureati in Economia e Commercio: iscrizione alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel Registro dei Revisori legali, e comprovato esercizio della professione;
- Possesso di adeguate conoscenze e documentata esperienza - almeno triennale in attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, relativamente agli ambiti definiti dal D.Lgs. 231/2001, in qualità di membro di Organismi di Vigilanza e/o organismi indipendenti di valutazione.
- saranno considerati titoli preferenziali:

- essere iscritto nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Avere progettato almeno un modello di gestione dei rischi con riferimento al D.Lgs. n.231/2001;
- Avere svolto almeno 5 cicli di audit in ambito O.d.V.;
- Aver partecipato a corsi specifici di formazione nell'ambito Risk Management accreditati da primarie associazioni di professionisti o di categoria.

L'O.d.V. deve essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile;
- assenza di procedimenti penali in corso, di sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non trovarsi, nei confronti di Ferrovie della Calabria in una situazione di conflitto d'interesse anche potenziale;
- non avere negli ultimi tre anni agito giudizialmente contro Ferrovie della Calabria;
- Non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico e i Dirigenti in servizio di Ferrovie della Calabria;
- non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di espletare l'incarico;

Art. 3 Professionalità, Autonomia e indipendenza

L'O.d.V. opera con professionalità e continuità di azione ed è dotato di autonomia e di indipendenza operativa per l'effettuazione dei compiti assegnatigli dalla legge.

Si rinvia in merito alle disposizioni di cui all'art. 5.1 del Modello aziendale.

I membri dell'O.d.V., nonché i soggetti dei quali l'O.d.V. a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni od attività.

Art.4 Regolamento dell'O.d.V.

L'O.d.V., una volta insediato, provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento interno, avente ad oggetto i criteri di funzionamento e di votazione ai fini dell'assunzione delle decisioni di tale Organo, le cadenze temporali dei controlli nonché le attività da svolgere ad integrazione di quanto disposto con il presente Regolamento.

Art.5 Decadenza, revoca e dimissioni.

La perdita dei requisiti di eleggibilità di un membro o dell'Organismo nella sua totalità e l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica, da accertarsi da parte dell'Organo Amministrativo.

La revoca di un membro o dell'intero Organismo può essere disposta dall'Organo Amministrativo nei seguenti casi:

- inadempimento dell'incarico affidato;
- mancata collaborazione con gli altri membri dell'O.d.V.;
- assenza ingiustificata ad almeno due adunanze dell'O.d.V.;
- mancata o ritardata risposta all'Amministratore Unico in merito all'attività di
- vigilanza e controllo di competenza;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dei componenti dell'O.d.V.;
- ricorso di altra giusta causa.

La revoca comporta per il soggetto revocato anche il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società.

In caso di rinuncia e dimissioni da parte di un membro, le stesse devono essere motivate e devono essere comunicate con un congruo preavviso almeno trenta giorni prima che producano il loro effetto. La comunicazione deve essere indirizzata, in forma scritta, con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione all'Organo Amministrativo e agli altri componenti dell'Organismo. Solo nel caso in cui la decadenza, la revoca e le dimissioni riguardino la maggioranza dei membri, l'Organismo collegiale decade. Nel caso di decadenza, revoca o dimissioni di un membro, l'Organo Amministrativo, provvede tempestivamente alla sua sostituzione all'interno dell'O.d.V. in essere. Nel caso di decadenza, revoca o dimissioni della maggioranza dei membri dell'O.d.V. l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Organismo.

La cessazione dalla carica dell'O.d.V. per scadenza contrattuale produce effetti dal momento in cui è stato nominato il nuovo O.d.V. e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla cessazione.

Art.6 Funzioni compiti e poteri dell'Organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. n.231/2001

Si rinvia in merito alle disposizioni di cui all'art.5.2 del Modello aziendale

Art.7 Flussi informativi

Per Gli obblighi d'informazione nei confronti dell'O.d.V. e gli obblighi d'informazione propri dell'O.d.V si rinvia alle disposizioni di cui agli artt.5.3 e 5.4 del Modello aziendale.

Art.8 funzioni dell'organismo di Vigilanza quale struttura con funzioni analoghe all' Organismo Indipendente di Valutazione (art.1 co.8-bis della L.n.190/2012 - Deliberazione ANAC n.1134/2017)

All'O.d.V. possono essere affidate funzioni tipicamente afferenti ai compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) tra cui, in particolare, quelle di seguito specificate:

- attestazione del corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'Anac;
- ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;

- misurazione e valutazione della performance sulla base della normativa vigente del settore, del CCNL di categoria e degli Accordi aziendali tenuto conto anche degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ;
- adozione di ogni attività e atti connessi alle suddette funzioni.

Tali compiti, se non attribuiti dalla società a specifico Organismo conforme alle prescrizioni in materia recate dalla normativa vigente, sono necessariamente affidate all'O.d.V., costituito in forma collegiale.

Art.9 – Utilizzo di strutture interne ed esterne all'azienda

L'O.d.V. si avvale, nell'espletamento dell'incarico conferito, delle strutture aziendali e del personale interno di volta in volta da esso individuato per svolgere al meglio la propria attività.

L'O.d.V. può avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie all'espletamento della funzione di controllo, oltre che dei suddetti collaboratori interni, dei consulenti e collaboratori esterni di Ferrovie della Calabria s.r.l.

Art.10 - Compenso.

Il compenso da attribuire all'O.d.V. è stabilito dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina, e non può subire modifiche nel corso del triennio. Il compenso del Presidente non può essere superiore al 20% del compenso stabilito per i componenti.

Art. 11 - Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo assicura all'O.d.V, tramite apposita previsione di budget annuale, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti dello stesso.

Art. 12 - Responsabilità.

L'O.d.V. deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed è responsabile verso la Società solo in caso di dolo o colpa grave.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria S.r.l.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto riportato nel Modello di Organizzazione e Gestione di Ferrovie della Calabria s.r.l. e alla normativa vigente in materia.